



Normativa Regolamenti

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n.148/L alla Gazzetta Ufficiale n.156 del 07 luglio 2010 il **Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104** "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n.69 recante Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo". Il decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2010.

Allegato 1 – Codice del processo amministrativo;

Allegato 2 – Norme di attuazione;

Allegato 3 – Norme transitorie;

Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni.

Per la prima volta nella storia della giustizia amministrativa il processo amministrativo ha un **codice unitario** che consta di 137 articoli oltre alle norme di attuazione e transitorie. Il Governo potrà entro due anni apportarvi correttivi con propri decreti autorizzati dalla legge delega.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010 il **Decreto 13 luglio 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** relativo a "Modifica all'allegato D del decreto 4 ottobre 2000 concernente la ridefinizione di settori scientifico-disciplinari".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n. 174 la **Legge 30 luglio 2010, n.122** relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n. 174 il **Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 la **Legge 13 agosto 2010 n.129** relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in

materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi".

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 il **Testo del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105** (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010), coordinato con la legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 la **Legge 13 agosto 2010 n.136** relativa a "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 il **Decreto 30 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** relativo a "Approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010 la **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa a "Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 196 la **Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa a "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010 la **Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa a "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo

sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010 la **Determinazione commissariale n. 69 del 28 luglio 2010** DIGITPA relativa a Modifiche alla deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico».

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 196 il **Comunicato 29 luglio 2010** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativo a "Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006".

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010 il **Comunicato del 19 agosto 2010** della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche relativo a "Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance".

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 il **Comunicato 15 settembre 2010** dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativo a Variazione delle modalità di accesso al servizio SIMOG ai fini del rilascio del codice CIG.

È stata pubblicata sul sito della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche la **Delibera n. 104/2010 del 08 settembre 2010** relativa a "Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010".

È stato pubblicato sul sito della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche il **Calendario degli adempimenti**, relativi al ciclo di programmazione, previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, dal D. Lgs. n. 286/1999, dalla L. n. 196/2009 e dal d.p.r. n. 97/2003.

Circolari

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010 la **Circolare 9 luglio 2010, n. 16063 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** relativa a "Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010 la **Circolare 17 febbraio 2010, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** relativa a "Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - identificazione del personale a contatto con il pubblico".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010 la **Circolare 19 luglio 2010, n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** relativa a "Assenza dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti".

È stata pubblicata la **Circolare n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010 del Ministero dell'Interno** relativa a Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie". Art.3 relativo alla tracciabilità finanziaria".

Circolare 3 settembre 2010 n. 12 (in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti) del Dipartimento della funzione pubblica recante Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 17 settembre 2010 n. 6963 - (annulla parzialmente T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 27 novembre 2008, n. 1535). **Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e Provinciali – maggiore estensione di quello previsto dalla legge 07 agosto 1990, n.241 - No obbligo di istanza scritta, né di motivazione. No limiti.** La sentenza conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui vi è un "non condizionato" diritto di accesso dei Consiglieri Comunali a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza ed efficacia dell'operato dell'Amministrazione, di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio stesso ed altresì di promuovere anche nell'ambito del Consiglio stesso le iniziative che

spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale. Conseguentemente non può gravare sul consigliere alcun onere motivazionale della richiesta; diversamente sarebbe effettuato un controllo dell'ente attraverso i propri uffici sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Alcuna limitazione al diritto di accesso può poi derivare dall'aggettivo "utili" che qualifica gli atti di cui si chiede l'accesso in quanto lo stesso al contrario vale a garantire l'estensione del diritto di accesso a "qualsiasi" atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato; né limitazione alcuna può derivare dalla natura riservata degli atti in quanto il consigliere è vincolato al segreto di ufficio. Unici limiti possono ravvisarsi nella necessità che l'accesso avvenga con il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che lo stesso non si sostanzi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente "emulative", fermo restando in ogni caso che anche la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto per evitare di introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni del diritto di accesso. La peculiare caratteristica del diritto di accesso, di maggiore estensione di quello previsto dalla legge n.241/90 ne fa proprio uno strumento di controllo e verifica dell'operato dell'amministrazione, non per finalità personali, ma a tutela dell'interesse pubblico al corretto, efficiente ed efficace funzionamento delle istituzioni locali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - sentenza 17 settembre 2010, n.6965. Codice dei contratti pubblici - Aggiudicazione provvisoria e definitiva - Incompatibilità, ex art. 84, comma 4, dei componenti delle commissioni di gara - Limiti di sindacabilità delle valutazioni compiute nei casi in cui sia utilizzato il metodo dell'aggiudicazione del c.d. "confronto a coppie".

L'aggiudicazione provvisoria è atto di giudizio della commissione di gara avente natura endoprocedimentale ad effetti instabili ed interinali; l'aggiudicazione definitiva ne differisce per oggetto, competenza, forma e contenuto, e presuppone una rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze del procedimento di gara.

La preparazione e competenza dei singoli componenti della commissione di gara è valutabile sulla base di alcuni dati, quali il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore oggetto di gara, che in via presuntiva possono consentire una "prognosi tranquillizzante sul punto" (C.d.S., sez. VI, 14 ottobre 2009, n.6297).

L'art.84, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 individua una fattispecie tipica e tassativa di causa di incompatibilità dei componenti della commissione di gara, insuscettibile in quanto tale di interpretazione estensiva o analogica.

È escluso ogni sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in

particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il «grado di preferenza» che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica, salvo l'uso distorto o irrazionale del predetto metodo.

CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V – sentenza 27 luglio-10 settembre 2010, n. 6548 – Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti ed altri c/ Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori. Contratti della Pubblica Amministrazione. Affidamento da parte di un Comune ad un'Università dell'attività di studio e consulenza tecnico scientifica per la redazione del Piano di Governo del territorio mediante stipula di accordo a titolo oneroso.

Una cooperazione fra amministrazioni pubbliche finalizzata ad assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico non può rimettere in questione l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici ovvero la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, poiché l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessuna impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti (sentenza 09 giugno 2009 in C-480/06). Il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico mediante accordi fra pubbliche amministrazioni è, dunque, compatibile con il diritto comunitario in quanto tende preminentemente a salvaguardare il principio della parità di trattamento fra soggetti privati con scopo di lucro.

Con specifico riferimento alle Università l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1982 n.382 ammette espressamente l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti con enti pubblici e privati dettando una specifica disciplina per la ripartizione dei proventi di tali prestazioni per lo più destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento delle strutture accademiche; il che consente di annoverare tali convenzioni nel quadro delle finalità di interesse pubblico perseguite dalle università.

TAR SARDEGNA, Sez. I – 7 settembre 2010, n. 2167. Stipula del contratto - Discrezionalità dell'amministrazione - Limite dei principi di buona fede e correttezza - Tutela dell'affidamento del privato - Responsabilità precontrattuale - Art. 1337 c.c. - Fattispecie: omessa verifica della copertura finanziaria. Se è vero che deve riconoscersi la libertà dell'Amministrazione di non dare corso all'aggiudicazione con la stipula del contratto (Cfr. Tar Basilicata n. 829/2004 ; Tar Napoli 3258/2002; Tar Salerno 163/2004), è pur vero che l'insindacabilità

della discrezionalità dell'Amministrazione incontra, pur sempre, un limite insuperabile nei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c., alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., e nella tutela dell'affidamento ingenerato nel privato. Segnatamente, realizza un comportamento divergente dalle menzionate regole di buona fede e correttezza l'amministrazione che, nel porre in essere una procedura di affidamento di lavori, non addivenga alla stipula del contratto per l'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria. È onere dell'amministrazione che ha indetto la gara, infatti, vigilare sulla sussistenza, prima, e sulla permanenza, poi, dei presupposti finanziari necessari alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

TAR SARDEGNA, Sez. I - 1 settembre 2010, n. 2163.

Integrazione documentale - Art. 46 Codice dei Contratti - Atti tempestivamente depositati - Violazione formale - Mancata alterazione della par condicio. L'art. 46 del Codice dei Contratti è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovrintendono l'istruttoria procedimentale, consacrati nell'art. 6 della L. 241 del 1990. La disposizione deve essere intesa nel senso che l'Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, è consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la par condicio tra i concorrenti.

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II penale, 24 agosto 2010, Sentenza n. 32290.

Falsa attestazione della presenza in ufficio da parte di pubblico dipendente - Configurabilità del reato di truffa aggravata - Obbligo di valutazione da parte del giudice della sussistenza dell'attenuante del "valore lieve" in caso di esigua durata dell'assenza. Integra il reato di truffa continuata aggravata l'alterazione del registro delle presenze da parte del dipendente pubblico, che attesti la presenza in ufficio in realtà non effettuate, e per un periodo di tempo economicamente apprezzabile. Se l'assenza riguarda solo un numero limitato di giornate il giudice deve valutare l'eventuale possibilità di riconoscimento dell'attenuante del valore lieve.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI - SENTENZA 20 AGOSTO 2010 n. 18812 - Giudice competente a decidere le controversie relative allo scorrimento di una graduatoria di concorso. Posizione giuridica vantata da parte dei vincitori di procedura concorsuale.

È del giudice ordinario la giurisdizione a decidere la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato in graduatoria finale ritualmente approvata, dal momento che l'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione fa nascere nel candidato utilmente collocato in graduatoria un "diritto soggettivo all'assunzione".

Diversamente la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando viene contestato il potere dell'amministrazione di provvedere alla copertura di un posto vacante mediante indizione di una nuova procedura concorsuale per lo stesso posto, anziché mediante l'utilizzo di una graduatoria precedente, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell'idoneo in graduatoria.

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5201.

Bandi di gare d'appalto pubblico - Requisiti minimi o più rigorosi di partecipazione - Presupposti e limiti - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti - Fattispecie: Aggiudicazione gara per gestione piscina comunale - Risarcimento danni. I bandi di gare d'appalto pubblico possono prevedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli indicati dalla legge purché non discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore e che possano pertanto pretendere l'attestazione di requisiti di capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione in albi o elenchi. Le previsioni recate nelle relative disposizioni normative di settore sono volte a stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, che pertanto ben possono essere derogati (o meglio incrementati, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo) dall'amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare (Cons. St., sez. V, 6/04/2009, n. 2138; C.d.S. 19/11/2009 n.7247; C.d.S. sez. IV, 12/06/2007, n. 3103; C.d.S. sez. VI, 10/01/2007, n. 37). Le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impongono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano *ictu oculi* manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto ed all'esigenza di non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e di non preconstituire situazioni di privilegio.

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 04/08/2010, Sentenza n. 5201.

Disciplina di gara - Diritto alla partecipazione - Disposizione e lesività dell'atto - Impugnazione immediata senza attenderne l'esito - Necessità. In materia di appalti pubblici, quando si ritiene che le disposizioni della disciplina di gara limitano illegittimamente il proprio diritto alla partecipazione, l'interessato deve impugnare

immediatamente la disciplina di gara e non attenderne l'esito, essendo la lesività di un atto aspetto oggettivo e indipendente dai requisiti posseduti dagli altri partecipanti alla gara. (conferma sentenza T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. II Ter n. 03946/2009).

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5062. Accesso ai documenti - Carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali - Codice dei contratti pubblici - Affidamento dei lavori - Tutela in giudizio degli interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica - Soggetto terzo non partecipante alla procedura di gara - Artt. 22, 24 u.c. e 25, L. n. 241/90 - Art. 13 D.Lgs. n. 163/06 - d.P.R. n. 184/2006. In tema di accesso ai documenti, il carattere segreto delle informazioni tecniche e commerciali, (che peraltro deve risultare da motivata dichiarazione dell'offerente prodotta in sede di presentazione della offerta), non può far velo alla esibizione della restante documentazione (cioè di quella non coinvolta da tali profili di meritevole segretezza) nei confronti dei terzi interessati. Inoltre, la speciale legittimazione all'accesso alle (sole) informazioni segrete riguarda solo i partecipanti alla gara ed è funzionale alla tutela in giudizio degli interessi legittimi nascenti dalla procedura ad evidenza pubblica. (riforma, T.A.R. PIEMONTE - TORINO, Sez. I n. 1600/2010) .

TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9057. Concorrente ad una gara pubblica - Dichiarazioni - Falso innocuo - Nozione. Il falso dichiarato da un concorrente ad una gara pubblica può ritenersi innocuo, e, quindi, non idoneo a giustificare un provvedimento di esclusione dalla gara, quando non è in grado di influenzare lo svolgimento e l'esito della gara stessa. Pertanto, non rientrano nella categoria penalistica del "falso innocuo" quelle omissioni e difformità, attuate dai concorrenti, in grado di incidere direttamente sui requisiti e sulle condizioni di partecipazione alla gara e sulla possibilità di addivenire più agevolmente all'aggiudicazione della stessa, anche sotto il profilo inerente la valutazione morale della concorrente (Cons. Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 829; cfr. Cass. penale, V, 2 ottobre 2008, n. 39432; 7 novembre 2007, n. 3564).

TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9057. Dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro irregolare - Sanzione dell'esclusione - Espressa previsione del bando - Necessità - Obbligo di fornire la dichiarazione - Discrezionalità dell'amministrazione. Per poter determinare l'esclusione dalla gara, la dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro irregolare, di cui alla L. 383/01, deve essere espressamente richiesta dal bando, ed a pena di esclusione. Se così non è, essa viene a costituire solo un'eteronoma ragione

impeditiva dell'aggiudicazione, che la P.A. dovrà valutare successivamente alla conclusione della gara stessa. Né può ritenersi illegittimo il bando, nella parte in cui non prevede debba essere resa dai concorrenti la dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione, dato che appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione imporre ex ante agli stessi l'obbligo di fornire la dichiarazione, ovvero valutare ex post la situazione di fatto. (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 8 febbraio 2008, n. 112).

TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9057. Fatti costituenti reato - Incidenza sulla moralità professionale - Artt. 75 D.P.R. n. 554/1999 e 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Valutazione della natura ostativa - Stazione appaltante - Esclusione o ammissione - Adeguata motivazione - Necessità. Nell'ambito dei reati che, a norma dell'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, possono incidere sull'affidabilità morale dei partecipanti alle gare sono certamente da includere quelli in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; la valutazione della natura ostativa, o no, di fatti costituenti reato è tuttavia rimessa esclusivamente alla stazione appaltante la quale, di volta in volta, in considerazione di tutte le circostanze concretamente rilevanti nei singoli casi, è chiamata a verificare l'effettiva incidenza delle condanne sul vincolo fiduciario destinato a instaurarsi con l'impresa aggiudicataria (C.G.A. 1 giugno 2010, n. 806; Cons. Stato, V, 2 febbraio 2010, n. 428; 31 gennaio 2006, n. 349; 28 aprile 2003, n. 2129). Di siffatta valutazione l'Amministrazione appaltante deve dare contezza attraverso un'esauritiva motivazione pure nell'ipotesi in cui, in luogo dell'esclusione, ci sia una determinazione di ammissione alla gara e si sia alla presenza di fattispecie delittuose (C.G.A. 4 febbraio 2010, n. 101). In questo caso, infatti, si radica l'interesse degli altri concorrenti (in particolare, del secondo classificato) a conoscere le ragioni della disposta ammissione, sicché l'amministrazione appaltante è tenuta, in ossequio al generale obbligo di motivazione, almeno a dar conto dell'avvenuta presa in considerazione dei precedenti penali dichiarati dal concorrente, appunto al fine di escluderne, se del caso, l'incidenza sulla moralità professionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, 11 novembre 2009, n.11084).

TAR PIEMONTE, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 2985. Offerta - Busta - Sigilli di ceralacca - Sigillo non perfettamente apposto - Presenza di altri sigilli debitamente impressi - Sufficienza - Integrità del plico. La previsione del bando relativa all'impiego della ceralacca non può essere intesa quale formalità fine a se stessa, ma risponde concretamente all'esigenza di impedire abusive manomissioni delle buste con eventuali indebite sostituzioni del loro contenuto originario. In tale contesto, la circostanza per cui uno dei

sigilli di ceralacca apposti sui lembi della busta contenente l'offerta non ne scavalchi (per una distanza irrisoria) i lembi laterali, non configura un inadempimento essenziale rispetto alla previsione del bando, dal momento che la presenza sulla busta di altri sigilli debitamente impressi e la regolare apposizione della controfirma sugli stessi lembi rendono sostanzialmente indiscussa la perfetta integrità del plico. Pres. Bianchi, Est. Goso - R.s.r.l. e altri (avv. Bisio) c. S.s.p.a. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) –

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 23 giugno 2010, n. 3967 (conferma con altra motivazione T.A.R. Milano, n. 3094 del 2008). Commissione di gara – art.84 D. Lgs. 163/2006. La partecipazione del segretario comunale alla Commissione giudicatrice, di per sé sola, non è in contrasto con l'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006. È confermata la legittimità della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante il solo punteggio numerico nel confronto a coppie

CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 22 giugno 2010, n. 3890 (annulla T.A.R. Veneto, n. 1867 del 2009). Commissione di gara – art.84 D. Lgs.163/2006. La partecipazione alla Commissione giudicatrice del soggetto che si sia limitato alla predisposizione degli atti di gara non è in contrasto con l'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006. È altresì ammessa la partecipazione del dirigente o del responsabile del procedimento. La distribuzione dei pesi tra l'offerta tecnica e l'offerta economica, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risponde a regole rigide ma è rimessa all'amministrazione appaltante in base all'oggetto dell'appalto.

T.A.R. Bari, Sez. I, 17 maggio 2010, n.1903. Accesso – diniego – Pareri tecnici non ostensibili.

Può essere negato l'accesso ai pareri e alle perizie di carattere tecnico di professionisti esterni (ingegneri, architetti ed altri) quando l'attività di consulenza è finalizzata alla predisposizione della difesa in giudizio dell'Amministrazione. La ratio ispiratrice del diniego è identica a quella del diniego dell'accesso ai pareri legali espressi in via strumentale alla difesa giudiziale dell'Amministrazione.

1. di garantire la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
2. di assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata.

Sostanzialmente, ha una funzione indennitaria dei danni cagionati dall'eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedurali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla *lex specialis* (cfr. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098).

Conseguentemente, la natura provvisoria della cauzione provvisoria e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell'offerta, risultandone diversamente pregiudicata la stessa *ratio legis* dell'istituto.

A tal fine, nel Codice dei Contratti pubblici, il legislatore ha normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell'offerta alla durata minima della cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, tranne termini più ampi previsti dal bando di gara (artt. 11, comma 6 e 75, comma 5, del D. Lgs. 163/2006)".

Altre notizie di interesse per l'Ateneo

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni. Comunicato. CCNL relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007. In G.U. n. 197 del 24 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 206.

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni. Comunicato. CCNL relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2008-2009. In G.U. n. 197 del 24 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 206.

Commenti

Sulla funzione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del D. Lgs. 163/2006. (a cura del Dott. Alessandro Quarta).

“Con riguardo alla finalità della cauzione provvisoria, la giurisprudenza prevalente ritiene che negli appalti pubblici la cauzione provvisoria abbia una duplice finalità: